



# *Ministero dell'Interno*

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI IMPERIA**

*Subest animo vigil ignis qui ignem extinguat*

PEC: [com.prev.imperia@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.imperia@cert.vigilfuoco.it)

*Ufficio Prevenzione incendi*

Imperia, data del protocollo

A Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia di Imperia

Ordine Ingegneri della Provincia di Imperia

Ordine Architetti della Provincia di Imperia

Collegio dei Geometri della Provincia di Imperia

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della Provincia di Imperia

E p.c. Prefettura di Imperia

Oggetto: Partecipazione da parte di questo Comando a Commissioni relative ad attività di pubblico spettacolo e manifestazioni pubbliche in genere

Pervengono presso questo Comando, sempre più frequenti con l'avvento della stagione estiva, comunicazioni o convocazioni da parte dei vari Comuni della provincia relativi a locali e luoghi ove sono previsti eventi di vario genere, talvolta con allegata documentazione descrittiva della manifestazione.

Premesso quanto sopra, al fine di consentire con maggiore efficacia la partecipazione di questo Comando alle convocazioni di cui trattasi, tenuto conto che alcune richieste che pervengono sono riferite anche ad eventi per i quali non è necessaria la convocazione la Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (come sagre, feste, luoghi con presenze inferiori a 200 persone, ecc.), si ritiene utile fornire le seguenti precisazioni:

- La documentazione tecnica inviata presso questo Comando per eventi di pubblico spettacolo, manifestazioni pubbliche o simili sarà valutata esclusivamente in seno alle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (di seguito "Commissioni di vigilanza") o nei "Tavoli tecnici" ove attivati a tale scopo.
- Le Commissioni Comunali di Vigilanza devono essere nominate ogni tre anni dal Sindaco come previsto dall'art. 141-bis del regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

- Si segnala la necessità che i pareri della Commissione di vigilanza siano adottati con la presenza di tutti i componenti obbligatori previsti dal regolamento del TULPS come modificato dal DPR n. 311/2001.
- Non è previsto l'intervento della Commissione di vigilanza per i locali, impianti, eventi di pubblico spettacolo con presenze inferiori a 200 persone. Infatti, ai sensi del regolamento di esecuzione del TULPS, come modificato dal DPR 311/2001 e dal D.Lgs. 222/2016, sia i pareri preliminari, sia le verifiche e gli accertamenti delle Commissioni di cui all'art. 80 del TULPS sono sostituiti da una relazione di un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale.
- Non è previsto l'intervento della Commissione di vigilanza per manifestazioni in luogo pubblico (piazze, strade cittadine, parchi pubblici, ecc.) per le quali l'art. 18 del TULPS prevede il semplice onere di preavviso al Questore. L'intervento della Commissione di vigilanza è richiesto per le manifestazioni di pubblico spettacolo per le quali gli artt. 68 e 69 del TULPS prevedono un regime autorizzatorio con rilascio della licenza da parte del Sindaco previa verifica da parte delle citate Commissioni ai sensi dell'art. 80 del TULPS.
- Non è previsto l'intervento della Commissione di vigilanza in caso di sagre, feste di paese, e simili ove sono previste esclusivamente installazioni di bancarelle, autonegozi e simili per l'esposizione o vendita di merci varie e non vengono svolte attività riconducibili alla definizione di "pubblico spettacolo".

Nella progettazione, allestimento e gestione dell'evento, l'organizzatore dovrà dare adempimento a quanto prescritto dalla vigente normativa di sicurezza di cui, di seguito, si riportano le disposizioni più significative:

- DM 19/8/1996 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo".
- DM 18/3/1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi".
- DM 18/5/2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante".
- DM 03/08/2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139."
- Ove prevista l'installazione di auto negozi e strutture fisse o rimovibili commerciali per la cottura di alimenti con apparecchi di cottura, si potrà fare riferimento alle indicazioni fornite con la Nota STAFFCNVVF prot. n. 3794 del 12/3/2014 "Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi".
- DM 02/09/2021 - Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, con particolare riferimento a quanto previsto negli art. 2 e 4 "Gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza" e "designazione degli addetti antincendio" (adeguatamente formati e in possesso dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609).

Si evidenzia infine che l'art. 7, comma 2 del D.L. n. 201/2024 c.d. "Cultura" convertito con modifiche dalla L. n. 16/2025, rende definitivo il regime di semplificazione applicabile agli spettacoli dal vivo fino a un massimo di 2.000 partecipanti e che si svolgano in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 01.00 del giorno seguente, sia sufficiente presentare una SCIA al SUAP, in luogo di ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale. Le tipologie di spettacoli dal vivo cui fa espresso riferimento la disposizione sono quelle "che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche".

Si precisa tuttavia che tale semplificazione non include i c.d. intrattenimenti danzanti "attivi" - vale a dire quelli ove è l'utenza a ballare - bensì esclusivamente gli spettacoli danzanti "passivi", ove il pubblico assiste a uno spettacolo di danza, senza poter ballare.

La semplificazione, come precisazione fornita dal Ministero dell'Interno con la circolare del 7 maggio 2024, riguarda gli spettacoli "ove il pubblico assiste in maniera passiva, all'interno di strutture allestite in spazi per il corretto stazionamento a tutela della pubblica incolumità" e che, in caso contrario, verrebbero pregiudicati gli interessi primari della sicurezza pubblica, venendo meno il complesso sistema di presidio dettato dagli artt. 68, 69 e 80 del TULPS.

Inoltre, per espressa previsione normativa, la suindicata semplificazione non può operare nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

Ciò premesso, al fine di consentire un'efficace pianificazione delle attività da parte di questo Comando, nonché una preventiva verifica della documentazione tecnica predisposta per la manifestazione, si segnala la necessità di inviare la convocazione della Commissione di vigilanza con congruo anticipo, non inferiore a 7 giorni, allegando la documentazione prevista, dall'allegato I al DM 7 agosto 2012, tra cui in particolare una relazione tecnica ed elaborati grafici, quali planimetria generale dell'area corredata da piante e sezioni in scala adeguata.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Nel ringraziare anticipatamente per l'attenzione l'occasione è gradita per porger cordiali saluti.

AG

**IL COMANDANTE**  
Arch. Gian Carlo PATERNO'